



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO MONTESI

Seduta del 31/05/2018

FATTO

La società ricorrente lamenta una serie di comportamenti, a suo dire, illegittimi. In particolare parte ricorrente con ricorso prefettizio lamenta che la Banca abbia mantenuto il pegno titoli fino all'agosto 2017, sebbene fosse stato comunicato nel maggio del medesimo anno l'avvenuto accredito di detto pegno titoli. Oltre ciò, il ricorrente lamenta che in data 30.11.2017 "del tutto inopinatamente- la banca provvedeva a sospendere l'attività di sconto fatture, nonostante l'assenza di segnalazioni CICR. Nelle diverse comunicazioni del 30.11.2017, la Società chiedeva motivazioni circa il riferito comportamento, precisando anomalie nelle attività di sconto fatture".

Inoltre si segnalavano operazioni illegittime da parte della banca per violazione del D.lgs n. 11/2010.

Per l'effetto, la ricorrente chiede:

- di accertare la responsabilità ex art. 5 TUB dell'intermediario;
- di comunicare le analitiche motivazioni relative alla valorizzazione del pegno scaduto nel maggio 2017 ed ancora in essere nell'agosto 2017;
- di dichiarare l'illegittimità dell'improvvisa sospensione del servizio sconto fatture.

Accertato quanto sopra chiede di condannare l'intermediario al risarcimento del danno pari a €70.000,00 di cui €35.000 per illegittima sospensione e revoca del fido e €35.000 come danno economico relativo all'autofinanziamento della società.



L'intermediario si difende chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto per le seguenti ragioni.

Sulla domanda di comunicare le analitiche motivazioni relative alla valorizzazione del pegno scaduto nel maggio 2017 ed ancora in essere nell'agosto 2017, come provato documentalmente, la banca aveva già precisato con missiva del 15.05.2017 che l'avvenuto rimborso delle obbligazioni originariamente date in pegno a garanzia di un affidamento di €.20.000 non estingueva il pegno - come è normale che sia - e che pertanto si attendevano indicazioni in ordine al riacquisto di altrettanti titoli da oppignorare in sostituzione di quelli estratti. Tuttavia, a tali richieste, alcun seguito veniva dato, di talché il pegno posto a garanzia dell'affidamento, non sostituito a seguito della liquidazione delle obbligazioni scadute, e' stato oggetto di segnalazione in centrale rischi, la cui legittimità non è stata contestata dalla ricorrente.

Anche in ordine ai cambi di valuta operati dall'intermediario per non ingenerare interessi sullo sconfinamento determinatosi su detto affidamento, gli stessi, come provato, sono stati operati per venire incontro alle esigenze del cliente, il quale aveva richiesto di utilizzare le somme derivanti dal rimborso delle obbligazioni scadute per estinzione dell'esposizione presente sul conto deposito (come chiaramente espresso nella missiva del 22.11.17 a firma dell'amministratore della società ricorrente).

Tanto premesso, questa domanda non è fondata, dal momento che non è possibile ravvisare alcuna illegittimità nel comportamento dell'intermediario.

Quanto alla presunta illegittima sospensione del servizio di sconto fatture, si rilevi che da quanto emerso in atti, la stessa appare tutt'altro che illegittima.

Si premette che il rapporto posto in essere tra le parti, anche se non contrattualmente provato, appare essere quello dello sconto fatture, ossia di un "fido fatture" assistito dalla cessione pro solvendo del credito. Com'è noto in tal caso si ha una vera e propria sostituzione nella titolarità del credito ceduto con ogni conseguenza di legge.

Nel caso di specie, per quanto emerso in atti, pare che l'intermediario abbia legittimamente esercitato il proprio diritto di revoca del fido. Detto potere per dirsi legittimo, deve essere esercitato non con arbitrarietà o imprevedibilità. Quanto all'imprevedibilità, non può dirsi vi sia stata dal momento che già con missiva del 17 gennaio 2018, la Banca ribadiva la propria richiesta di documentazione per poter procedere con la revisione ordinaria della pratica di rischio, non potendo bastare il bilancio del 2016. Richiesta rimasta inevasa dalla società ricorrente e che ha comportato la definitiva revoca della linea di credito di euro 35.000, utilizzabile come anticipo di fatture, in data 30.03.2018.

Parimenti il requisito della non arbitrarietà della valutazione delle generali condizioni di solvibilità dell'azienda sembra essere stato rispettato dalla Banca.

Si ricorda che, per giurisprudenza costante, si può parlare di abuso della banca, nel caso in cui sia possibile dimostrare la sostanziale continuità nella situazione economico-finanziaria dell'azienda, ad esempio riscontrabile se le altre banche, nello stesso periodo, non abbiano revocato i loro fidi concessi alla stessa impresa oppure l'assenza dei sintomi di una grave difficoltà finanziaria, quali decreti ingiuntivi, protesti, pignoramenti, etc. a carico dell'azienda stessa.

Ciò precisato, considerato quanto risultante dalla documentazione in atti, pare che la società ricorrente vertesse in una situazione di instabilità economica dovuta ad una instabilità interna alla sua governance, come risultante da altro ricorso prefettizio avanzato dalla medesima ricorrente. A ciò si aggiunga la grave e perdurante esposizione debitoria



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della medesima oltre al comportamento scorretto di volontaria sottrazione della garanzia creditizia dell'intermediario per aver ceduto alla resistente un credito già estinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA